



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La

Corte dei conti

a Sezioni riunite in sede di controllo

Presiedute dal Presidente della Corte dei conti Guido Carlino
e composte dai magistrati

PRESIDENTI DI SEZIONE:

Ermanno Granelli, Stefano Siragusa, Enrico Flaccadoro, Maria Annunziata Rucireta;

CONSIGLIERI:

Antonello Colosimo, Franco Massi, Giuseppe Imparato, Valeria Franchi, Sergio Gasparrini;

PRIMI REFERENDARI:

Angelo Maria Quaglini, Vanessa Pinto;

REFERENDARI

Tatiana Calvitto, Stefania Calcari, Fedor Melatti.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera b);

VISTO l'art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'art. 85, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti 4 novembre 2020, n. 291, con il quale sono stati confermati i criteri per la composizione delle Sezioni riunite in sede di controllo fissati dal precedente decreto del Presidente della Corte dei conti 8 maggio 2020, n. 149, come stabilito dal citato art. 85, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA l'Ipotesi di Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale 2019-2021;

VISTA la comunicazione con la quale, in data 26 luglio 2021, sono state convocate in videoconferenza le Sezioni riunite in sede di controllo per il giorno 30 luglio 2021;

TENUTO CONTO delle valutazioni del Nucleo tecnico "Costo del lavoro" contenute nel rapporto n. 2/2021;

UDITI, nella Camera di consiglio del 30 luglio 2021 convocata in videoconferenza, i relatori Consigliere Sergio Gasparrini e Primo Referendario Angelo Maria Quaglini;

DELIBERA

di prendere atto dell'inesistenza di oneri a carico dell'erario derivanti dall'Ipotesi di accordo in epigrafe;

ORDINA

la trasmissione della presente deliberazione all'ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico - IGOP.

I RELATORI

F.to digitalmente Sergio Gasparri

F.to digitalmente Angelo Maria Quaglini

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Guido Carlino

Depositato in segreteria il 5 agosto 2021

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente Maria Laura Iorio

RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI E DELLE AREE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE 2019-2021.

1. L'Ipotesi di contratto in esame, sottoscritta il 15 aprile 2021, è pervenuta alle Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte in data 13 luglio 2021, per l'esercizio del controllo previsto dall'art. 47, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001; tale norma assegna alla Corte dei conti la funzione di certificare l'attendibilità della quantificazione dei costi dei contratti collettivi nazionali, nonché la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio.
2. Sul testo trasmesso è stato rilasciato, l'8 luglio 2021, il parere favorevole del Governo, con l'indicazione di integrare l'elenco degli enti pubblici non economici di cui all'articolo 3, comma 1, punto III, inclusi fra le Amministrazioni del Comparto Funzioni Centrali, con l'Autorità per la Laguna di Venezia e con l'Ente Nazionale del Microcredito.
3. L'Ipotesi del contratto *de quo* si compone di nove articoli e, oltre a definire il campo di applicazione dello stesso (rappresentato dai dipendenti e dai dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001), conferma la suddivisione (già operata con il precedente accordo) in quattro comparti di contrattazione collettiva (Comparto delle Funzioni centrali, Comparto delle Funzioni locali, Comparto dell'Istruzione e della ricerca e Comparto della Sanità) e quattro aree (Area delle Funzioni centrali, Area delle Funzioni locali, Area dell'Istruzione e della ricerca, Area della Sanità). Tuttavia, al fine di addivenire in tempi certi alla sottoscrizione dell' accordo, si è convenuto di definire, solo nella successiva sessione negoziale, l'esatta composizione delle Aree (entro tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di contratto, ex art. 7 comma 2): il riferimento, in particolare, è alla futura nuova collocazione della dirigenza PTA del Servizio sanitario nazionale, per la quale, alla luce del disposto

dell'art. 1, comma 687, della legge n. 145/2018 e s.m.i, l'atto di indirizzo prevedeva il trasferimento dall'attuale posizionamento nell'Area Funzioni locali all'Area Sanità.

4. Nel dettaglio, il comparto delle Funzioni Centrali (art. 3) è composto dal personale non dirigente - ivi incluso quello dei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 69, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 e quello in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli artt. 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 - dipendente dalle amministrazioni elencate nel suddetto articolo. Rispetto al precedente accordo, le parti si sono limitate, da un lato, ad inserire gli enti di nuova istituzione (alcuni dei quali hanno assorbito personale e competenze di enti preesistenti), dall'altro lato, a integrare l'elencazione con gli enti già ricompresi nel CCNQ 13.7.2016, ma non espressamente menzionati.

5. Attraverso l'art. 4 si è proceduto a descrivere nel dettaglio il Comparto delle funzioni locali, confermando la precedente articolazione¹.

6. Il Comparto dell'Istruzione e della ricerca (art. 5) include il personale non dirigente - comprese le qualifiche ad esaurimento di cui all'art. 69, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 - dipendente dalle amministrazioni in esso descritte. L'Ipotesi di contratto procede ad inserire nell'elencazione gli enti di ricerca e gli enti di nuova istituzione o che hanno subito modifiche organizzative.

7. Anche per il Comparto Sanità l'accordo è intervenuto per aggiornare l'elencazione contenuta nel CCNQ 13.7.2016.

8. L'art. 7 precisa che i dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico, ivi compresi quelli di livello dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti, i segretari comunali e provinciali e i professionisti già ricompresi nelle precedenti aree dirigenziali, sono aggregati, fermo restando

¹ In particolare, sono state espunte le Università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali, in quanto le stesse, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge 20/11/2017 n. 168, sono diventate enti con personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria - e le Autorità di bacino, ai sensi della legge 21 ottobre 1994, n. 584.

quanto stabilito dall'art. 74, comma 3 del d.lgs. 150 del 2009, in quattro aree di contrattazione che mantengono le precedenti denominazioni; come sopra richiamato, rimane da definire l'esatta collocazione della dirigenza PTA del Servizio Sanitario Nazionale.

9. L'art. 8 disciplina l'articolazione del contratto collettivo nazionale di lavoro. Esso ribadisce che sarà possibile articolare il CCNL in una parte comune, riferita agli istituti applicabili ai lavoratori di tutte le amministrazioni afferenti al comparto o all'area, e in eventuali parti speciali o sezioni, dirette a normare talune peculiarità. Le sezioni o parti speciali potranno anche contenere discipline riferite a specifiche professionalità per le quali è già prevista una particolare regolamentazione e che richiedano il mantenimento della stessa anche nel nuovo contesto.

10. Per quanto concerne le risorse finanziarie, l'ipotesi di contratto in esame, avendo natura normativa e finalità organizzativa della futura attività negoziale, non comporta oneri diretti o indiretti, né dà luogo ad alcun aggravio della spesa pubblica.